

# CORTE DI APPELLO DI BARI

## PRIMA SEZIONE CIVILE

### Progetto prevedibilità delle decisioni

**Tematica:** Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e ordine pubblico

**Riferimenti normativi:** Patti Lateranensi del 1929; L. 847/1929; Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984; L. 218/1995.

#### **1. INTRODUZIONE**

Il matrimonio concordatario, celebrato con rito religioso, dinanzi ad un ministro del culto cattolico, produce gli stessi effetti del matrimonio civile a condizione che venga trascritto nei registri di stato civile.

Con il matrimonio i coniugi acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Da esso deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla coabitazione, alla contribuzione, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, **ai bisogni della famiglia** (art. 143), al mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale e materiale della prole nel rispetto delle capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. Il matrimonio non è un istituto indissolubile sia per l'ordinamento italiano, sia per quello canonico.

In quest'ultima ipotesi, in particolare, la sentenza di nullità dinnanzi al tribunale ecclesiastico, può produrre effetti giuridici, nell'ordinamento italiano, solo a seguito del c.d. procedimento di delibazione.

Tale procedimento ha subito modifiche nel tempo.

In particolare, dai Patti Lateranensi del 1929 e fino agli anni '70, le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità matrimoniale canonica venivano recepite automaticamente dallo Stato italiano ed erano riconosciute agli effetti civili quale che ne fosse la motivazione.

Successivamente, a seguito degli Accordi di Villa Madama del 1984, recepiti dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale emesse da un Tribunale ecclesiastico è stata subordinata al positivo vaglio della Corte d'Appello italiana.

Invero, ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato, le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio possono essere rese esecutive nella Repubblica Italiana mediante uno speciale procedimento promosso dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, su richiesta di uno o di

entrambi i coniugi. Il procedimento si conclude con una sentenza che attribuisce efficacia nell'ordinamento giuridico italiano alla sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai Tribunali ecclesiastici.

A seguito della riforma del processo matrimoniale canonico, introdotta da Papa Francesco con il 'Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus' l'8 settembre 2015, non è più previsto il meccanismo del cd. "doppio conforme" (art. 34 del Concordato del 1929 "i provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti"), dal momento che il processo di nullità può esaurirsi in un unico grado, e, qualora ne ricorrano i presupposti, davanti al solo Vescovo (ipotesi quest'ultima, invero, che ha trovato scarsa applicazione pratica nella prassi consolidatasi negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma). Dunque, la sentenza che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti, diventa esecutiva.

Di conseguenza, l'appello non è più obbligatorio ma resta comunque possibile.

## **2. IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE: QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

La delibazione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

La domanda di delibazione, introdotta con **ricorso** (se la domanda è congiunta) o **citazione** (se, invece, è presentata da un solo coniuge), richiede la presenza dei seguenti, indispensabili presupposti processuali:

- la **sentenza di nullità del matrimonio** - è emessa dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullità matrimoniale;
- il **decreto di esecutività** - è emesso **dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica**, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell'attività giudiziaria ecclesiastica; con esso si attesta la esecutività secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità. In particolare, secondo autorevole giurisprudenza: *"In materia di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, il decreto col quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica rende esecutiva tale sentenza non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione; ne consegue che non è necessaria la sua esistenza nel momento in cui il giudizio di delibazione viene introdotto, potendo la sentenza ecclesiastica essere delibata purché tale decreto esista nel momento in cui la lite viene decisa"*. (Sez. 1, Sentenza n. 814 del 15/01/2009, Rv.606095 - 01)

e impone alla Corte d'Appello italiana di accertare:

- l'esistenza e l'autenticità della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e del successivo decreto rilasciato dalla Segnatura Apostolica;
- che si tratti di un matrimonio c.d. «concordatario»;
- che, nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico, sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi dell'ordinamento italiano;
- che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e cioè: **a)** l'assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica; **b)** che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio anche se per motivi diversi da quelli adottati in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva; **c)** che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie **all'ordine pubblico italiano**.

Qualora renda esecutiva nell'ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica, soddisfatte tutte le suddette condizioni, la Corte d'appello dinanzi a cui è promossa l'azione di delibazione può emettere provvedimenti provvisori di natura economica in favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità, cfr. tra le tante, Cass. Sent. n. 8877/92), rinviando le parti al Tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (**artt. 129 e 129-bis cod. civ.**).

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l'esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti ma è comunque possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.

Dalla nuova disciplina concordataria resta esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio *rato e non consumato*, poiché trattasi di provvedimenti del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (art. 24).

Tanto premesso e considerato che anche l'ordinamento italiano prevede la

possibilità di esperire un'azione per ottenere l'annullamento del matrimonio, è indispensabile porre l'attenzione sui rapporti tra le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale e l'eventuale loro delibazione da parte della Corte d'Appello, avendo riguardo all'ambito applicativo della nozione giuridica di ordine pubblico interno ed internazionale.

### **3. IL LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO**

Riguardo alle condizioni indicate nel paragrafo precedente, richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale, è opportuno analizzare quella di cui alla lettera c) e, in particolare, il concetto di "ordine pubblico" interno.

Preliminarmente, è opportuno osservare che anche precedentemente al Concordato del 1984, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32/1971, 16 e 18 del 1982, sussisteva un procedimento ufficioso di controllo sulla sussistenza del detto limite che aveva trasformato l'ancora precedente automatismo recettivo della sentenza canonica in un vero e proprio giudizio di delibazione, in cui il giudicante italiano aveva l'obbligo di verificare se il "collega" ecclesiastico avesse rispettato il diritto di difesa e se avesse mantenuto una conformità con l'ordine pubblico.

Ebbene, la Corte costituzionale con la sentenza n. 18/1982 aveva definito il suddetto concetto come l'insieme "*delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società*", chiarendo che i principi fondamentali essenziali e caratterizzanti l'ordinamento giuridico italiano, sono posti non solo dalla Costituzione, ma anche dalle leggi. Tali indicazioni della Consulta sono state elaborate dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n. 3024 del 1982<sup>1</sup>, ha ritenuto che l'ordine pubblico, in forza della

---

<sup>1</sup> Cfr. la massima ufficiale: <<A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 febbraio 1982 n. 18, con la quale, fra gli altri, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 1 legge 27 maggio 1929 n. 810, limitatamente all'esecuzione data dall'art. 34 comma sesto, del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, e l'art. 17, comma secondo, legge 27 maggio 1929 n. 847 ed è stato precisato che "il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale", la Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico che pronunzia la nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, deve accertare il rispetto dei principi sulla Competenza del giudice, la regolarità della citazione, la legittimità della rappresentanza e della declaratoria di contumacia, nonché che la sentenza medesima non contenga Disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai predetti fini, Forma oggetto di controllo da parte del giudice italiano la Competenza giurisdizionale dell'autorità diversa da quella statale che ha pronunciato la sentenza e non anche la ripartizione di Competenza interna ai vari organi della giurisdizione canonica; mentre il controllo della citazione, della rappresentanza e della contumacia va eseguito per accertare se risultino rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nello ambito dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato (e che sono rispettati quando risulti che le parti abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria difesa) e non anche per riscontrare se siano state

indiscussa copertura costituzionale delle norme pattizie, non comprendesse tutti i principi fondamentali posti dalla Costituzione e dalle leggi a base dell'istituto del matrimonio, ma i soli principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Parte della dottrina ritenne che tale sentenza limitasse, inopinatamente, la portata del limite, non solo perché sarebbe stato inconcepibile affidare alla Corte d'Appello il compito di individuare (sia pure a questo limitato fine) quei principi la cui concreta enunciazione è riservata alla sola Corte Costituzionale, ma anche perché una concezione così riduttiva dell'ordine pubblico sarebbe stata incompatibile con la sentenza, innanzi richiamata, della Corte Costituzionale del 1971.

E' pertanto intervenuta, successivamente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, superando questa interpretazione restrittiva, ha fatto riferimento ad *un tertium genus* di ordine pubblico in stretta relazione alle sentenze canoniche: "l'ordine pubblico ecclesiastico" o "concordatario" il quale non conteneva né i principi supremi dell'ordinamento costituzionale né tutti i principi che impedivano il riconoscimento delle sentenze straniere.

In particolare, la Corte ha affermato il seguente principio: "ai fini della dichiarazione di esecutività, non ha portata impeditiva una pur rilevante differenza di disciplina tra le cause di nullità del matrimonio considerare nei due ordinamenti", ma tale differenza non avrebbe dovuto essere tale da superare "quel livello di maggiore disponibilità tipico dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica". Il controllo sul rispetto del limite dell'ordine pubblico da parte della sentenza delibanda, non può quindi sostanziarsi in una comparazione delle cause di nullità, in una mera ricerca di somiglianze o di differenze tra i due sistemi

---

puntualmente rispettate tutte le norme canoniche e se queste diano le stesse garanzie offerte dal nostro ordinamento. Questa indagine va compiuta dalla Corte d'appello nel caso in cui nel decreto di trasmissione della segnatura apostolica non risulti che sia stato effettuato il controllo previsto dall'art. 34 del concordato, oppure se la parte interessata, in contrasto con questa dichiarazione, deduca precisi elementi di fatto e di diritto tali da costituire denuncia di un ben determinato vizio controllabile in concreto da parte della Corte d'appello. In relazione, infine, alla indagine sulla tutela dell'ordine pubblico italiano, la stessa riguarda solo quelle norme che involgono principi costituzionali dello stato, i quali non sono violati né dalla mera differenza di regime riscontrabile fra il vincolo civile e quello canonico, né dalla mancanza di una sostanziale rispondenza fra le cause di nullità del vincolo previsti dai due ordinamenti, a meno che tali differenze non vengano ad incidere su principi supremi costituzionali, quali, ad esempio, i diritti fondamentali dell'uomo come sanciti dalla nostra Costituzione o consacrati in solenni dichiarazioni o convenzioni internazionali. (in applicazione dei principi di cui alla massima, è stato ritenuto che non costituivano ostacoli alla declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario: a) l'incompetenza territoriale del giudice ecclesiastico del quale non si negava la Competenza giurisdizionale; b) la circostanza che per far luogo al giudizio di secondo grado sia prevista la mera facoltà del giudice di chiedere alle parti delle animadversiones; C) i particolari criteri di scelta del curatore e di Esercizio della curatela stessa; d) lo stato di amentia del coniuge come causa di nullità del vincolo).>> (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 15/05/1982, Rv. 420953 - 01).

matrimoniali.

Sul tema, si registra un orientamento contrario a tale nozione “speciale” di ordine pubblico sia perché dalle premesse date non è stato possibile riscontrare un fondamento giuridico per una nozione intermedia di ordine pubblico tra quello costituzionale e quello internazionale, sia perché esprimendo l’ordine pubblico i valori fondamentali dell’ordinamento, deve esser applicato in egual misura nei confronti di chiunque, non essendo rinvenibile alcuna ragione logica che consentisse di giustificare la riduzione del perimetro dei valori intangibili dell’ordinamento esclusivamente nei rapporti tra Stato e Chiesa. Tra le tante si ricordi la sentenza delle Sezioni Unite n.19809 del 18.07.2008 secondo la quale *“Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati, il riconoscimento dell'efficacia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenza ecclesiastiche atteso che - in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato - per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale”*.

Sulla scia di tale orientamento, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite che, con le sentenze n. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, aventi per oggetto il tema della convivenza prolungata, hanno segnato il “definitivo tramonto” della “regola ellittica” della “maggiore disponibilità” nei confronti del diritto canonico matrimoniale affermando che *“La convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto”*. La convivenza coniugale prolungata, difatti, è il caso che da sempre ha creato forti contrasti giurisprudenziali all’interno della Suprema Corte di Cassazione in merito al rapporto con l’ordine pubblico.

Difatti, dopo anni di contrasti, le Sezioni Unite, dopo le citate sentenze n.16379 e 16380, confermando sostanzialmente l’indirizzo del 2008, hanno enunciato il principio secondo il quale: *La convivenza "come coniugi" deve intendersi ~ secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), come interpretate dalla Corte*

*Europea dei diritti dell'uomo, ed il Codice civile - quale elemento essenziale del "matrimonio - rapporto", che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.*

In tal modo intesa, la convivenza "come coniugi", protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'"ordine canonico" nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale".

L'eccezione di convivenza ultratriennale è, inoltre, invocabile esclusivamente dalla parte che ha interesse a sollevarla, la quale dovrà eccepirla, a pena di decadenza, nella prima memoria difensiva, e sarà onere del convenuto, provare con ogni mezzo, anche facendo ricorso alle presunzioni, la predetta convivenza "come coniugi" per almeno tre anni. La Corte d'appello sarà dunque chiamata a verificare l'esistenza di un fatto, la convivenza, ammettendo qualsiasi mezzo istruttorio che rilevi ai fini del *thema probandum*.

Ciò detto, giova precisare che, il concetto di ordine pubblico, presenta caratteri di relatività nello spazio e nel tempo, il che significa che esso si evolve e muta in relazione alle concezioni sociali dominanti e, dunque, è compito degli operatori del diritto coglierne gli aspetti per applicarli al caso concreto.

L'ordine pubblico (italiano), infatti, può essere inteso come una clausola generale che ha la finalità di preservare l'armonia interna dell'ordinamento giuridico dall'applicazione di norme straniere che, ove recepite, produrrebbero risultati inconciliabili con le concezioni sociali dominanti interne ed anche con le nostre più elementari regole giuridiche.

Il principio di ordine pubblico è un principio che permea tutte le branche del diritto, incidendo sulla risoluzione di controversie che apparentemente sembrano semplici ma che invece esigono una conoscenza attenta ed approfondita delle norme interne e di quelle internazionali atteso il multiculturalismo che ormai contraddistingue la nostra società.

Il fine primario di tale principio è quindi quello di preservare l'armonia interna dell'ordinamento precludendo l'applicazione da parte del giudice italiano di norme straniere suscettibili di produrre effetti in contrasto con i principi interni

fondamentali.

#### 4. IL RAPPORTO TRA LA DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITA' DEL MATRIMONIO E IL GIUDIZIO ORDINARIO DI DIVORZIO: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Negli ultimi lustri, stante l'abrogazione della c.d. "riserva di giurisdizione" prima riconosciuta in favore dei Tribunali Ecclesiastici, in più occasioni è stato richiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione per dirimere i rapporti talora conflittuali tra la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e il giudizio di divorzio instaurato dinanzi al giudice ordinario.

Per l'analisi del fenomeno occorre muovere dall'assunto, più volte ribadito dalla giurisprudenza maggioritaria, della diversità, quanto alla natura e agli effetti, tra la sentenza di nullità canonica e quella di divorzio civile, essendo il sindacato incentrato nella prima sul matrimonio inteso come "atto", nella seconda sul matrimonio come "rapporto". In quest'ultimo caso, si è precisato, che il vaglio richiesto al giudice ordinario non presuppone una valutazione in ordine alla validità del negozio giuridico da cui sorge il rapporto sicché alcun giudicato implicito sulla validità del matrimonio-atto può desumersi da una pronuncia di divorzio.

Tanto premesso, detta dicotomia rappresenta la chiave di lettura che ha consentito alla Suprema Corte di definire i numerosi profili di criticità e le relative implicazioni di natura economica di cui si è recentemente occupata nell'ambito del precitato rapporto tra i due giudizi.

In particolare, tenuto conto che la pendenza di un giudizio di divorzio non prelude la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, le fattispecie, venute in rilievo dinanzi alla Corte di Appello di Bari, possono essere classificate in tre ipotesi:

- 1) delibazione della sentenza ecclesiastica in presenza di un giudizio di divorzio già instaurato ma pendente;
- 2) delibazione della sentenza ecclesiastica in presenza di un giudizio di divorzio definito con sentenza passata in giudicato;
- 3) delibazione della sentenza ecclesiastica in presenza di un giudizio di divorzio per il quale sussista un giudicato interno (per effetto di sentenza parziale ovvero di capo autonomo non impugnato della sentenza) relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma risulti ancora pendente per la definizione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.

Circa la **prima** delle fattispecie descritte, la Corte territoriale, Prima sezione civile, aderisce all'orientamento ormai pacifico dei giudici di legittimità



(cfr. *ex multis* Cass. n. 10055/2003, n. 2600/2010, n. 17094/2013, n. 30496/2017<sup>2</sup>) in virtù del quale la centralità del matrimonio-atto nella delibazione della sentenza ecclesiastica, in quanto presupposto del rapporto coniugale che da esso promana, implica, che il passaggio in giudicato della pronuncia dichiarativa dell'efficacia della sentenza ecclesiastica nel diritto dello Stato imponga la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente di divorzio, instaurato successivamente all'introduzione del processo di delibazione ovvero all'ottenimento del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. L'approdo giurisprudenziale appena esposto non muta quand'anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia accompagnata da una specifica richiesta in merito all'assegno divorzile ovvero ad altre questioni patrimoniali, anch'esse travolte dalla sopravvenuta e definitiva nullità del matrimonio-atto.

Circa la **seconda** fattispecie enunciata, la Prima Sezione della Corte di Appello di Bari ha deciso di uniformarsi all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in forza del quale la precitata divergenza, relativa al *petitum* e alla *causa petendi*, tra i due giudizi in esame, unitamente alla vigenza del principio di intangibilità del giudicato, impedisce alla delibazione della sentenza ecclesiastica di produrre effetto caducatorio delle statuizioni contenute nella pronuncia definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio, quand'anche contenga un eventuale capo relativo all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. n. 21331/2013).

I maggiori fronti problematici (tanto da giustificare l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte) vengono in rilievo con riferimento all'identificazione degli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica nella **terza** ipotesi su descritta, ossia allorquando nell'ambito di un giudizio di divorzio, ancora pendente, sussista un giudicato interno (per effetto di sentenza parziale ovvero di capo autonomo non impugnato della sentenza) relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre sia ancora *sub iudice* la spettanza o meno dell'assegno divorzile. In altri termini, si discute in ordine alla possibilità per il precitato giudicato interno di divorzio di paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica delibata dalla Corte di Appello, solo in presenza di statuizioni economiche passate in giudicato ovvero anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto, nel secondo caso, di non precludere al giudice civile il potere di regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo.

---

<sup>2</sup> Cfr. Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione personale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla separazione ed alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento richiesto in favore di uno dei coniugi. (Cass. n. 30496/2017)

Al riguardo, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, le soluzioni ermeneutiche adottate per le prime due ipotesi già analizzate inducono a ritenere che la definitiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio-atto, facendo venir meno il presupposto del rapporto, precluda la prosecuzione del giudizio in materia di assegno divorzile, quand'anche siano già presenti statuizioni in merito, ancorché non definitive.

Tuttavia, a diverse conclusioni perviene altra opzione interpretativa (cfr. Cass. 1882/2019<sup>3</sup>), a tenore della quale i precedenti giurisprudenziali richiamati dal contrapposto indirizzo fossero in realtà fondati su due casi diversi dalla fattispecie in oggetto ed antitetici tra loro: da un lato, quello in cui al passaggio in giudicato della sentenza di delibazione non era ancora divenuta definitiva la pronuncia di divorzio (ipotesi 1), così determinando la cessazione della materia del contendere e travolgendo tutte le eventuali pronunce anche su questioni economiche; dall'altro, quello in cui al passaggio in giudicato della sentenza di delibazione erano già divenute definitive le statuizioni relative all'assegno divorzile che, in quanto intangibili, rimanevano correttamente insensibili alla dichiarazione della nullità del matrimonio (ipotesi 2).

Pertanto, non può evincersi alcun principio applicabile *sic et simpliciter* alla diversa fattispecie in esame, in cui la definitività della sentenza di delibazione sopravviene quando sia già passata in giudicato la pronuncia di divorzio (parziale) ma si discuta ancora della spettanza o meno dell'assegno divorzile.

Di conseguenza, sul punto, acclarata l'intangibilità della pronuncia definitiva di divorzio, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9004/2021<sup>4</sup>, hanno aderito al secondo indirizzo sulla scorta della sopra citata divergenza, sotto il profilo della natura ed

---

<sup>3</sup> Cfr. in parte motiva <<...omissis...la questione della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa quando l'accertamento inerente all'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi -che, come si è detto, costituisce il titolo giuridico dell'obbligo qui in discussione- sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell'ipotesi in cui nell'ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici. E, nella specie, tanto è accaduto: per effetto della sentenza di questa Corte n. 24990 del 10.12.2010 l'accertamento inerente all'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi è passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del 14.2.2011, sicché la valutazione di spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile è ben ammissibile, non potendo in contrario dedursi che in caso di delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario le conseguenze economiche siano disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis c.c. in tema di matrimonio putativo, dettando tali articoli una normativa che, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza ecclesiastica, va, appunto, coordinata con i principi che regolano il giudicato, in applicazione dei principi già enunciati dalla giurisprudenza sopra citata al § 2....omissis...>>.

<sup>4</sup> Cfr. In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. (Sez. U., Sentenza n. 9004 del 31/03/2021, Rv. 661019 - 01).

effetti, tra la sentenza di nullità canonica e quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermando l'inidoneità della prima ad impedire la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. Se, infatti, il diritto all'assegno costituisce una conseguenza economica dello scioglimento del vincolo coniugale ed è pacifico che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, afferendo al matrimonio come rapporto, non sia travolta dalla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio- atto, allora anche le statuizioni sulle conseguenze economiche dello scioglimento non possono essere precluse dalla delibazione o caducate se già assunte con pronunce non definitive.

In conclusione, quindi, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno stabilito che il giudicato interno di cessazione degli effetti civili del matrimonio neutralizza gli effetti della successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, consentendo al giudice ordinario di regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, ad onta della intervenuta caducazione del matrimonio-atto.

Conformemente si è pronunciata la Prima Sezione della Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 1215/2022 nella causa iscritta al n. 65/2019 R.G., con la quale il Collegio ha affermato che "il giudicato di divorzio non può precludere l'azione delibativa in ragione dell'autonomia dei due procedimenti, connotati da differenti presupposti e finalità, tanto che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia divorzile, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, neppure comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può, dunque, proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno di divorzio".

**La presente scheda è stata redatta con la collaborazione dei dottori: dott.ssa Panacciulli Francesca, dott.ssa Pizzutilo Rossana e dott. Facchini Pietro, Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo, presso la Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Civile, sotto la supervisione del Cons. Maria Grazia Caserta. Modifica e sostituisce la precedente scheda redatta dal Dott. Christian Modugno con la collaborazione del Dott. Pier Paolo Maria Filannino, tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 presso la Corte di Appello di Bari.**

*Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.*

Bari, 24.01.2023

Maria Mitola

PRESIDENTE della SEZIONE PRIMA CIVILE  
Corte di Appello di Bari

